



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Spett.le Operatore Economico

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ART. 63 DEL D. LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL "RIFUGIO DEL REPARTO CARABINIERI PARCO NAZIONALE MONTI SIBILLINI" DI CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) – LOCALITÀ MADONNA DELLA CONA - CODICE SCHEDA MCB0370 ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA)

CIG: 99347742DC CUP: G43I18000290001 CPV: 45454000-4

LETTERA D'INVITO-DISCIPLINARE DI GARA

Riservata esclusivamente agli operatori economici invitati secondo le modalità di cui alla Determinazione a contrarre n. prot. 2023/5986/DRM del 30/06/2023.

**Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Marina Borsella**

1. PROCEDURA DI GARA

A seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi relativi alle indagini preliminari, rilievo, valutazione della sicurezza strutturale, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento anche della direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di adeguamento sismico del "Rifugio del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Monti Sibillini" di Castelsantangelo sul Nera (MC) – Località Madonna della Cona è stato sottoscritto il contratto Rep. 3149 del 15/04/2021 con l'operatore economico Scuppa Engineering Studio Associato di Progettazione, P. IVA: 01577610437 con sede a Macerata in via Ancona n. 126.

Il progetto esecutivo, restituito in maniera tradizionale, è stato verificato dal RUP ex art. 26 del Codice con verbale prot. 5752 del 26/06/2023, ed è stato successivamente approvato con Determina direttoriale prot. n. 2023/5922/DRM del 29/06/2023.

In esecuzione della determina a contrarre prot. 5986 in data 30/06/2023, la Direzione Marche dell'Agenzia del Demanio indice la presente procedura negoziata, ai sensi degli artt. 63 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 4 comma 1 lett. b) dell'Ordinanza Speciale n. 27/21 del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione alla quale codesta impresa – selezionata mediante sorteggio espletato in data 9/08/2023 sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso prot. 5987 del 30/06/2023 – è invitata a partecipare presentando la migliore offerta.

La procedura si articola in un unico lotto.

La procedura negoziata è interamente svolta con l'utilizzo della piattaforma informatica MePA, conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di invito-Disciplinare di gara, con i relativi allegati:
 - Domanda di partecipazione (All I);
 - Modello DGUE (All II);
 - Dichiarazione integrativa al DGUE (All III);
 - Patto di integrità (All. IV);
 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (All. V);
 - Modello dichiarazione costi della manodopera ed oneri della sicurezza (All. VI);
- 2) Progetto esecutivo validato con nota prot. 2023/5902/DRM del 29/06/2023 a firma del RUP e relativi allegati;
- 3) Protocollo Quadro di legalità.
- 4) Bozza di contratto.

Gli operatori inviati alla presente procedura potranno reperire la documentazione di gara sul sito www.acquistinretepa.it; mentre, l'intero progetto esecutivo dell'intervento (cfr. Doc. n. 2 - Progetto esecutivo validato con nota prot. 2023/5922/DRM del 29/06/2023 a firma del RUP e relativi allegati) sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori) e il relativo link verrà inviato all'Operatore Economico.

Le risultanze della procedura saranno rinvenibili sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori).

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30.08.2023 per via telematica attraverso l'apposita area telematica ad accesso riservato all'interno del Sistema dedicato a ciascun soggetto abilitato su www.acquistinretepa.it, denominata "Area Comunicazioni".

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e attraverso la predetta sezione del Sistema. **Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati.**

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 01.09.2023 mediante l'"Area Comunicazioni" e verrà effettuata la pubblicazione in forma anonima sulla pagina del sito istituzionale dedicata alla presente procedura

2.3 Comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori volti all'adeguamento sismico del "Rifugio del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Monti Sibillini" di Castelsantangelo Sul Nera (MC).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati, ai quali si rimanda per il puntuale dettaglio delle attività.

Ai sensi dell'art. 51, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti considerata la necessità che per la corretta esecuzione dell'intervento le prestazioni vengano erogate dal medesimo operatore economico, tenendo altresì conto dell'interconnessione tra le due prestazioni previste e dell'economicità che deriva da una loro esecuzione unitaria, sia in termini di costi (per esempio medesimi apprestamenti di cantiere) che di tempi (per esempio unica procedura di affidamento).

4. IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad **€ 182.930,75, oltre IVA**, di cui:

- € 170.335,53 oltre IVA per lavori soggetti a ribasso;
- € 12.592,22 oltre IVA per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'articolo 23 comma 16 del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 54.683,68.

Gli importi sopra indicati devono intendersi al netto dell'IVA.

Si precisa che il contratto è da intendersi "a misura" ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del Codice e, pertanto, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva di quanto eseguito per cui il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

5. CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI – SUBAPPALTO – REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E ESECUZIONE

I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OG 1 "Edifici civili e industriali".

<i>CATEGORIE</i>		<i>IMPORTO LAVORI+ SICUREZZA PER CATEGORIA</i>	<i>CLASSIFICHE</i>	<i>SUBAPPALTO</i>
PREVALENTE	OG1	€ 182.930,75	I	SI (nel limite del 50% dell'importo complessivo dell'appalto)

All'interno di tale categoria rientra anche l'importo di € 12.975,73 relativi ad impianti idrico-sanitario (cat.OS 3) ed € 1.690,87 relativi a impianti elettrici (cat.OS 30) ciascuna di importo inferiore al 10% dell'appalto ed a € 150.000,00 quindi non scorporabili, ma accorpate alle opere della categoria prevalente. A tale proposito, come chiarito con il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 24/06/2011, il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Tuttavia, l'aggiudicatario dovrà dimostrare in fase esecutiva dell'appalto (a pena di risoluzione del contratto) di essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08, proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi requisiti. In assenza della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08 in capo all'operatore economico, le relative opere dovranno essere obbligatoriamente subappaltate ad un altro operatore economico in possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche.

Il corrispettivo d'appalto viene riconosciuto a misura e, quindi, il prezzo convenuto all'esito della gara può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, sul valore del contratto di appalto è facoltà di chiedere fino al 20% dell'anticipazione da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

6. REVISIONE DEI PREZZI

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, per revisione dei prezzi, secondo le modalità disciplinate dall'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 126 del 28 aprile 2022, nonché in ragione della clausola di revisione dei prezzi prevista dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 dalla Legge n. 25 del 28/03/2022 e s.m.i. e tenuto conto anche del disposto dell'art. 29 del D.L. n. 50/2022 conv. L. n. 91/2022,

Si precisa che detto istituto non determina una modifica dei singoli prezzi contrattuali, bensì l'erogazione di somme a parziale ristoro di costi imprevisi sostenuti dall'Appaltatore.

Le somme determinate a titolo di compensazione non sono soggette al ribasso d'asta e sono liquidate al netto delle eventuali compensazioni già precedentemente accordate a qualsiasi titolo. Al fine del loro riconoscimento è condizione indispensabile il rispetto del Cronoprogramma dei lavori ovvero del termine di esecuzione degli stessi per come risultante in forza della riduzione operata in sede di offerta temporale.

Le variazioni rilevate dai predetti decreti che il MIMS dovrà emettere entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno hanno valenza sulle lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti a ciascuno di essi.

Successivamente alla stipula del contratto, la procedura per il riconoscimento delle compensazioni relative alle variazioni dei prezzi in aumento viene attivata dalla S.A. solo a seguito dell'istanza validamente presentata dall'Appaltatore entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. del relativo decreto di rilevazione del M.I.M.S.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al CSA ed alla disciplina applicabile in ragione del periodo di pubblicazione della gara, come indicata sopra.

Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 26 L. n. 91/2022, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, si dà atto che i prezzi previsti per le lavorazioni ai fini della presente procedura di gara sono stati determinati principalmente sulla base del Prezzario Regione Marche aggiornato approvato con DGR Marche n. 1001 del 01/08/2022 e del Prezzario unico del Cratere Centro Italia 2022 – Rev.02, approvato con ordinanza n.126 del 28/04/2022, come risultante dall'elenco Prezzi allegato al progetto esecutivo.

7. DURATA

Il termine per ultimare il servizio e i lavori oggetto della presente procedura è fissato in **98 (novantotto)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Relativamente ai termini di cui sopra, si specifica che per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale pari all'1 per mille del corrispettivo contrattuale, e comunque non superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, secondo le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 17.

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente gara esclusivamente i soggetti che hanno ricevuto la presente lettera di invito, in possesso dei requisiti previsti dai paragrafi successivi.

Si precisa che l'operatore economico invitato con la presente lettera d'invito, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice, ha la facoltà di presentare offerta o per sé o quale mandatario di operatori riuniti; non ha invece, pena l'esclusione, la possibilità di partecipare in qualità di mandante. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare:

- **è vietato** ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
- **è vietato** al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- **è vietato** al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e, laddove non intendano partecipare in proprio, i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma,

alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e – ove non partecipino in proprio – di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

È vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere la norma.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

N.B.: Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso dell'attestazione SOA, esclusivamente nell'ipotesi in cui l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del Regolamento. Per dette imprese cooptate e richiesto:

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, da comprovare a valle dell'aggiudicazione, previa richiesta scritta della stazione appaltante;
- il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nella lettera d'invito, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate;
- che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una.

Gli eventuali operatori economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, fermo restando che qualora a fronte di verifica risultassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione.

9. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Protocollo di legalità** sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza che è riprodotto nel successivo art. 26 e nel contratto di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

A seguito della modifica dell'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs 50/2016, intervenuta con l'applicazione dell'art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande."

Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere iscritto **all'Anagrafe antimafia degli esecutori** di cui all'art. 30, comma 6, del Decreto Legge n. 189/2016 e ss.mm.ii, oppure deve dimostrare di aver presentato la domanda di iscrizione prima del termine di presentazione delle offerte.

N.B: Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 4 del Codice, nonché a norma dell'art. 34, comma 4, del D.L. 189/2016 è preclusa la partecipazione a tutte quelle imprese per le quali larch. Marina Alesi, aggiudicatario dell'incarico di Direttore dei Lavori per l'appalto in oggetto, abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici (quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, anche in subappalto, rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della 20 maggio 2016 n. 76), con il titolare o con chi riveste cariche societarie delle stesse.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, gli affidatari degli incarichi di progettazione oggetto della presente gara non possono partecipare ed essere affidatari del presente appalto, di eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Non potranno altresì partecipare i soggetti controllati, controllanti o collegati, individuati con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 c.c., all'affidatario dell'incarico di progettazione, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'ultima parte della succitata disposizione normativa.

10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico, in conformità alla delibera ANAC n. 46272022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

10.1 Requisiti di idoneità

Ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell'ammissione alla presente procedura al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve essere in possesso **dell'iscrizione alla CCIAA** (Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura) per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

10.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

L'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione **SOA**, in corso di validità, rilasciata da organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzato, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG1 (cl. I)

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 61, co. 2, del Regolamento di cui al DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Il concorrente, singolo o associato, ai sensi dell'art. 34 del Codice per l'esecuzione del presente appalto deve rispettare le clausole contrattuali previste dai criteri ambientali minimi (CAM) - D.M. 23 giugno 2022 n. 256 (in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022), (*"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento di lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"*) ed in ogni caso, nell'eseguire

i lavori, ha l'obbligo di attenersi ai disposti di quanto previsto nella documentazione tecnica del progetto esecutivo, redatto secondo le specifiche tecniche di cui "*Criteria Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*", allegati al DM 11 ottobre 2017.

Sono superate le clausole contrattuali per l'affidamento dell'esecuzione previste dai CAM 2017 - *Criteria Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*", allegati al DM 11 ottobre 2017 in quanto non più in vigore.

10.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo **orizzontale** e di consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi, conformemente a quanto prescritto dall'art. 92, comma 2, DPR 207/2010, in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e, complessivamente, il raggruppamento o il consorzio deve qualificato per la totalità dei lavori (100%). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzio.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo **verticale** e di consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi, conformemente a quanto prescritto dall'art. 92, comma 3, DPR 207/2010 interamente nella categoria prevalente OG1 mentre ciascuna mandante dovrà possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori/servizi della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente, ossia nel caso di subappalto necessario (qualificato) delle categorie scorporabili, l'operatore dovrà coprire con la propria qualifica anche l'importo dei lavori ricompresi nella categoria subappaltabile.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Si specifica che il requisito relativo alle certificazioni **UNI EN ISO 9001:2015** in caso di partecipazione di operatori in raggruppamento, deve essere posseduto:

- Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE, da tutte le imprese raggruppate;
- Nel caso di consorzio ordinario, da ciascuna impresa indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione;

- Nel caso di aggregazione di imprese di rete, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla medesima rete nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

10.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi stabili

I (soggetti di cui all'art. 45 co. 2, lett. b) e c) del Codice), consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice - questi ultimi laddove non li eseguano con la propria struttura - eseguono i lavori tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Qualora nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice non vengano indicate le consorziate si riterrà che il Consorzio parteciperà in proprio.

Per quanto riguarda i requisiti relativi alla categoria OG2, le consorziate esecutrici dovranno essere in possesso degli stessi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 146, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, anche le imprese esecutrici designate dal consorzio e qualificate per l'esecuzione, dovranno indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica, in ragione di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'art. 146 che richiede *"il possesso di requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento"*.

11. AVVALIMENTO

È possibile far ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 per la categoria OG1; l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al medesimo raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. In tali casi si procederà con l'esclusione:

-di tutti i concorrenti che si avvalgono della medesima impresa ausiliaria;

-del concorrente che si avvale dei requisiti di un'impresa ausiliaria che partecipa alla procedura;

del concorrente che sia anche impresa ausiliaria di altro concorrente.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Non è sanabile -e quindi è causa di esclusione dalla gara -la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

12. SUBAPPALTO

Il concorrente potrà subappaltare i lavori oggetto della presente gara nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, a condizione che ne faccia espressa menzione nel DGUE, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge.

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, come da ultimo modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b), sub 1), del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, e quindi con esclusione della cessione del contratto e dell'affidamento integrale delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti; pertanto, in merito alla categoria prevalente (OG1) il subappalto è consentito nella misura massima del 50% dell'importo della stessa.

Secondo quanto previsto dal comma 4, lett. a) e d), dell'art. 105 succitato, ai fini del subappalto, è necessario che:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano, a suo carico, i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- il subappaltatore sia iscritto all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ovvero che produca apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe Antimafia, in linea con quanto previsto dall'art. 30 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., ovvero che lo stesso sia iscritto alla c.d White List;
- vengano indicati, all'atto dell'offerta, ovvero nell'apposita Sezione del DGUE, i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare, in conformità con le disposizioni dell'art. 105, comma 4, del Codice e di quelle del presente Disciplinare. In caso di mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

In caso in cui la verifica dimostri la sussistenza delle condizioni di esclusione, l'affidatario deve provvedere a sostituire il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Trova comunque applicazione quanto previsto dall'art. 105 succitato, nelle parti non citate nel presente articolo e comunque applicabili, ed in ogni caso il comma 14 dello stesso.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105 co. 13 del Codice.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al citato comma 13 dell'art. 105 del Codice, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 105, comma 4 lett. a) del Codice, in sede di esecuzione del contratto non potrà essere autorizzato il subappalto ad impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

13. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 Legge 120/2020 non è prevista la produzione della garanzia provvisoria.

14. SOPRALLUOGO

È possibile eseguire un sopralluogo facoltativo presso il compendio oggetto dell'esecuzione del contratto, la cui data andrà concordata preventivamente con il RUP, previa richiesta scritta da inviare

all'indirizzo e-mail: marina.borsella@agenziademanio.it entro e non oltre il giorno 30/08/2023, al fine di consentire una adeguata calendarizzazione delle attività.

Si precisa che i documenti di gara rinvenibili nel progetto esecutivo consentono agli operatori economici di conoscere la localizzazione dell'opera e la valutazione dell'accessibilità dell'area di cantiere.

Si precisa inoltre che nella predetta e-mail dovranno essere indicati i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativi e qualifiche delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo (massimo due) con i rispettivi dati anagrafici e telefonici.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è dovuto il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Si rimanda al DPCM 28 settembre 2017, con il quale è stata resa esecutiva la delibera n 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma MePA, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 08/09/2023 pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.**

N.B. Per gare bandite fino alla data del 30 giugno 2023 si applica la riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza disposta dall'articolo 8, comma 1, lettera c, del decreto legge del 16 luglio 2020 n. 75, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che La presentazione dell'offerta mediante il sistema MePA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sulla piattaforma MePA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma MePA La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma telematica.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

BUSTA DIGITALE A – **Documentazione amministrativa**;

BUSTA DIGITALE B – **Offerta economica**.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste.

Sul sito www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa e l'Offerta economica**).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato pdf.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta, ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dell'appalto ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine **di 5 (cinque) giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di giorni 3 (tre) a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa infine che, in caso di cd. subappalto necessario, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione, non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l'operatore economico, seppur non autonomamente in possesso del requisito prescritto dal presente disciplinare, non abbia manifestato espressamente nel DGUE la volontà di affidare a terzi la prestazione per la quale non possiede la qualifica.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

18.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato I, dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire tramite il modello F24, il codice tributo per il pagamento è il codice 1552.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare, nell'apposito campo "comprova imposta di bollo" copia informatica del modello utilizzato ai fini dell'esecuzione dei pagamenti (mod. F24).

Qualora il pagamento dell'imposta di bollo sia effettuato in modalità online il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La domanda di partecipazione è preferibilmente redatta secondo il modello allegato All. I, e deve comunque essere caricata a Sistema nell'apposita busta ed essere sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente.

La domanda dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla **mandataria/capofila**;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio**;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (cd rete-soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n.33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà:

➤ **indicare**

- **la forma di partecipazione** alla gara tra quelle previste dall'art. 45 del Codice;
- *(in caso di **consorzi stabili** di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 che non concorrono in proprio)* per quali consorziati il consorzio concorre. A tali consorziate è fatto divieto ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, trovando altresì applicazione l'art. 353 c.p. Dovranno essere altresì indicate le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
- *(in caso di **RTI o consorzi ordinari di concorrenti o aggregazioni di rete o GEIE di cui all'art. 45 co. 2 lett. d), e) f) g) del D.Lgs. 50/2016 sia costituiti che costituendi**)* la forma di raggruppamento adottata tra verticale, orizzontale o misto, la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché **le parti e le quote** dell'appalto che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;
- *(in caso di **RT costituendi** di cui all'art. 45 co. 2 lett.d), e) f) g) del D. Lgs. 50/2016)* di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a **conferire mandato collettivo speciale** con rappresentanza all'impresa denominata capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti ai sensi dell'art. 48 co. 8 del D.Lgs. 50/2016;
- (se pertinente) la denominazione delle imprese cooptate ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, con indicazione della percentuale dei lavori che verranno eseguiti in ogni caso non superiore al 20% dell'importo complessivo dei lavori e fermo restando che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalle cooptate deve essere almeno pari all'importo dei lavori a queste ultime affidati;

➤ **e dichiarare:**

- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, della viabilità di accesso, delle particolari caratteristiche dei materiali da fornire, delle discariche autorizzate, nessuna esclusa ed eccettuata, condizioni tutte che influiscono sia sulla esecuzione dei lavori che sulla determinazione della propria offerta, giudicandola, quindi, remunerativa;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente documento, nel Capitolato Speciale di Appalto e negli altri elaborati di progetto, impegnandosi ad osservare le istruzioni che verranno impartite dal Direttore dei Lavori;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori e degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva;
- di aver accertato, in relazione allo specifico lavoro, l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori nonché la disponibilità delle attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia dei lavori in appalto e della prevista cantierizzazione;
- di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione

dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili nel tempo indicato, gli elaborati progettuali adeguati ed il prezzo nel complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata;

- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 del codice civile ed accettando espressamente la clausola per cui non si darà luogo ad alcuna revisione dell'importo contrattuale, salvo quanto disposto dall'art. 106 del Codice;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di impegnarsi a trattare i rifiuti da demolizione oppure a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti;
- di essere edotto delle circostanze che impongono all'Agenzia l'ultimazione dei lavori entro il termine improrogabile di 450 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, nonché delle penali stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto.
- che l'offerta è valida e vincolante per 240 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta;
- che non ricorrono fattispecie di controllo o collegamento di cui all'art. 24 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di autorizzare l'Agenzia, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura

ovvero, in alternativa,

non autorizzare l'Agenzia, qualora un partecipante alla gara la facoltà di "accesso agli atti" a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, dando specifica evidenza delle parti coperte da segreto tecnico/ commerciale.

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico adottato dalla Stazione Appaltante e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. 231/01, reperibili sul sito istituzionale (www.agenziademanio.it nella sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il predetto codice e Modello di organizzazione, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il “**Protocollo quadro di Legalità**” sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa allegato alla documentazione di gara, ed in particolare le clausole riprodotte, nel successivo paragrafo 26;
- di accettare i controlli previsti da “**Accordo di Alta Sorveglianza**” sottoscritto in data 02/02/2021 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo e l'Amministratore delegato di Invitalia, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;
- di essere iscritto oppure di avere già presentato domanda di iscrizione **all'Anagrafe antimafia degli esecutori** di cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e ss mm.ii., precisandone gli estremi;

NB.

- 1) la dichiarazione in merito all'accesso dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 co. 5 lett. a) del D.Lgs 50/2016. L'Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.
- 2) nel caso di **consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, che non partecipi in proprio**, dovrà essere inserito nella Documentazione amministrativa l'estratto dell'atto costitutivo del consorzio, dal quale si evinca chiaramente la natura del consorzio medesimo e le eventuali imprese consorziate, evidenziando quelle indicate quali esecutrici.
- 3) in caso di **RTI o Consorzio ordinario costituito** dovrà essere presentata una scansione dell'atto costitutivo (copia digitale), firmata digitalmente per autenticare la copia informatica all'originale, contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza, di cui all'art. 48, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, risultante da scrittura privata autenticata, conferito da tutte le mandanti all'operatore economico designato come mandatario.

18.2 Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il DGUE (All. II), di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella Parte II, lettera A, dovrà essere indicata la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, così come indicata nell'ambito della domanda di partecipazione.

Nella **Parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80 co. 3 del D. Lgs. 50/2016**, dovranno essere indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) dei legali rappresentanti e del sottoscrittore, ove diverso.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle lavorazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale nei limiti indicati all'art. 105 del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 9 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti compilando la sezione A per dichiarare:

A) il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 10.1 del presente disciplinare (Iscrizione alla CCIAA);

B) il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 10.2 del presente disciplinare

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente Disciplinare con le seguenti modalità: possesso dell'attestazione di qualificazione SOA rilasciata da Società Organismi di Attestazione, in ciascuna categoria individuata ai fini della partecipazione alla gara (Parte II lettera A).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale e presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- a. Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- b. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- d. in caso di ricorso all'istituto della cooptazione, anche dall'impresa cooptata.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

18.3 Dichiarazione integrativa e documentazione a corredo

18.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente dovrà rendere una **dichiarazione integrativa (All. III)**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procura), con la quale il concorrente dichiara:

I. i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del codice (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione.

Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 80 co.3 del D.lgs. 50/2016:

- a. in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
 - b. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
 - c. in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
 - d. soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso;
- II. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in Legge 11/09/2020 n. 120) in materia di violazioni fiscali e contributive gravi anche non definitivamente accertate ovvero specificando, in caso affermativo, l'importo, l'eventuale ottemperanza e l'eventuale estinzione del debito;
- III. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019);
- IV. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato;

Ovvero

(per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267)¹ ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento con cui è stato autorizzato alla partecipazione alle gare dal Tribunale, allegando la documentazione in tema di avvalimento, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 43 del Codice appalti;

- V. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis), c ter), c quater), fbis) e f-ter) del D.lgs. 50/2016;
- VI. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili oppure di essere incorso in eventuali violazioni (art. 80, comma 5, lett. c-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- VII. di non aver commesso grave inadempimento di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-quater) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019) nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto con sentenza passata in giudicato;
- VIII. di non essere impresa per la quale l'Ing. Arch. Alesi Marina, aggiudicatario dell'incarico di Direttore dei Lavori per l'appalto in oggetto, abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della 20 maggio 2016 n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie delle stesse.

N.B. La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE. In caso di partecipazione in forma associata per ciascuno degli operatori partecipanti dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa distinta.

N.B. la presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti tenuti alla compilazione del DGUE, ivi comprese le imprese ausiliarie in caso di avvalimento.

18.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura;
- attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo secondo le indicazioni di cui al par. 19.1;
- **Patto di integrità**, di cui all'art. 1 co. 17 della L. 190/2012, debitamente sottoscritto digitalmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia, reso in conformità al modello allegato (Allegato IV). L'allegato in questione dovrà essere presentato da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE, ivi comprese le imprese ausiliarie.
- **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679**, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente, conformemente a quanto prescritto al paragrafo 26 del presente Disciplinare in materia di "Trattamento dei dati personali" (All.V). L'allegato in questione dovrà essere presentato da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE, ivi comprese le imprese ausiliarie.

¹ Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

- **PASSOE**, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- (Eventuale in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura;

18.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al par. 19.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio e/o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio e/o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di rete

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti dell'appalto ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dell'appalto, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è formulata, **a pena di esclusione**, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L'"**Offerta economica**", sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 16.1, contiene:

1. ribasso percentuale unico sui lavori a misura che il concorrente è disposto ad effettuare sull'importo di € 2.197.873,63 al netto dell'importo di euro 14.143,07 per costi della sicurezza sui lavori ed euro non soggetto a ribasso e dell'IVA;

2. i propri costi della manodopera ed i costi per la sicurezza afferenti all'attività di impresa propria del concorrente in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, a pena di esclusione. La specifica di detti costi verrà resa dall'operatore sull'apposito modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (All. VI).

La Stazione Appaltante ha quantificato i costi della manodopera come indicato al paragrafo 4 del presente Disciplinare; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all'offerta economica è di indicare una propria quantificazione dei costi della manodopera (complessivi, ossia riferiti alla totalità delle prestazioni previste nel presente appalto), che, in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione, dovranno risultare conformi a quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del Codice; **l'importo indicato dovrà essere diverso da € 0, a pena di esclusione.**

I costi della sicurezza vanno obbligatoriamente indicati in quanto trattasi dei costi che ciascun operatore è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa e devono risultare commisurati all'entità e alle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto (ossia costituiscono una quota dei costi complessivamente sostenuti dall'impresa in materia di sicurezza). Pertanto, sono da tenere distinti dagli oneri della sicurezza che la Stazione Appaltante è tenuta a stanziare, quantificandoli a monte di ciascuna gara, al fine di eliminare i rischi da interferenze di cui al D.Lgs. 81/2008 e che, nel caso di specie, sono quantificati al paragrafo 4 del presente Disciplinare.

La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro indicati deve essere diverso da 0, a pena di esclusione, e deve risultare – in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta – commisurato all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

Con riferimento all'offerta economica, si precisa che non saranno prese in considerazione, nel ribasso indicato, cifre decimali superiori alla seconda, pertanto, nell'eventualità ciò si verificasse, lo stesso sarà troncato a due cifre decimali senza arrotondamenti.

L'offerta economica formulata da un RTP da costituirsi, ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli operatori partecipanti.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DELL'ANOMALIA

Ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis) del d.lgs. n. 50/2016 all'art. 4 comma 2 dell'OCSR n. 27/2021 l'appalto verrà aggiudicato con applicazione del criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'importo complessivo dei lavori posti a base di gara soggetto a sconto, ammontante ad € € 182.930,75.

È prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice, qualora il valore delle offerte ammesse sia pari a 5 (cinque).

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La data della prima seduta pubblica telematica verrà comunicata ai partecipanti tramite Sistema e, in ogni caso, comunicata sul sito istituzionale www.agenziademanio.it nella sezione: Gare e Aste – Servizi Tecnici e Lavori.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti presenti sulla piattaforma telematica del MePA.

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito www.acquistinretepa.it.

Nel corso della prima seduta pubblica, il Seggio di gara/RUP, procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa e Offerta economica* (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti

necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

- b) successivamente il RUP procederà, attraverso il Sistema, all'apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "*Documentazione amministrativa*" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né alla Stazione Appaltante né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa* ed il RUP procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Si precisa che ove fossero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, queste verranno sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016. In tal caso, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine di sette giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Delle intervenute ammissioni ed esclusioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, verrà data comunicazione tramite il Sistema ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del D. Lgs. 50/2016.

Una volta che il RUP avrà concluso il controllo della documentazione amministrativa (Busta A), procederà, in seduta pubblica (la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi) all'apertura delle Offerte economiche (Busta B), rendendo visibile ai concorrenti attraverso il Sistema, in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i ribassi offerti.

Dalla lettura dei ribassi, il RUP procederà quindi al calcolo della soglia di anomalia, mediante applicazione del metodo previsto dal Codice, in ragione del numero di offerte ammesse dall'art. 97, e individuerà le offerte che superano detta soglia. Ove non si dia luogo all'esclusione automatica, di cui all'art. 97 comma 8 del Codice, la Stazione appaltante potrà escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dalla audizione dell'offerente, qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dl Semplificazioni, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, si procederà all'esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Come disposto dall'art. 97, comma 3-bis, del Codice, in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ma resta ferma la facoltà di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo, dello stesso Codice, di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano al RUP anormalmente basse.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

22. VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2 bis del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anomala, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anomale.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente par. 23.

La Stazione Appaltante procederà inoltre all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice così come modificato dall'art. 1, comma 3, ultimo periodo della Legge 120/20, escluso il caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Si precisa che l'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

L'Agenzia si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi. Non saranno ritenute valide, e saranno pertanto escluse, le offerte in aumento, sottoposte a condizione o alternative.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE;
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata

N.B. Ai sensi dell'art 1, comma 1, ultimo periodo, di Semplificazioni, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette altresì alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente disciplinare, secondo anche quanto precisato nel Capitolato in tema di polizze a carico dell'aggiudicatario.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento l'esecuzione o completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona. Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve renderli a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio - DPO sempre contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it.

Si allega al riguardo l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente all'interno della Busta A (Allegato Informativa trattamento dati personali – All.V).

26. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca

dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Il Direttore regionale
Cristian Torretta

